

STATUTO del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto ETS

ART. 1

(Denominazione, Sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione denominata “Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto ETS”, da ora in avanti denominata “Associazione”. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

L’Associazione ha sede legale in via Giovanni Verga, n. 91, cap 95047, Paternò (CT).

La durata dell’Associazione, salvo quanto stabilito nell’art. 14, è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo e finalità dell’Associazione)

L’ Associazione nasce con lo scopo, prevalente e non esclusivo, di dare attuazione al “Patto di Fiume Simeto” per la componente partecipativa dei cittadini.

In particolare, sono scopi istituzionali dell’Associazione:

- promuovere presso i soci, l’intera comunità simetina e le comunità vicine, un processo partecipativo capace di coinvolgere e coordinare tutte le iniziative inerenti la corretta gestione del territorio nella sua più ampia accezione del termine, secondo principi, valori e obiettivi indicati nel documento allegato “Valori, progetti e priorità condivisi nella Valle del Simeto”;
- promuovere attività culturali, ricreative e aggregative per l’attuazione del “Patto di Fiume Simeto”, tra cui la promozione della conoscenza e della fruizione diretta della Valle simetina e delle sue risorse; la riduzione delle varie forme di inquinamento ambientale; lo stimolo di pratiche di differenziazione e di riciclo dei rifiuti, secondo i principi della strategia Rifiuti Zero; l’incremento della produzione e dell’utilizzo di energie rinnovabili;
- promuovere il consolidamento di un’economia locale sostenibile e solidale e di una pacifica convivenza, al fine di diffondere un’idea di benessere che sappia valorizzare la qualità delle relazioni tra le persone e tra le persone e l’ambiente, rispettando così gli esseri viventi e gli ecosistemi;
- partecipare e promuovere iniziative culturali per la conoscenza diffusa e trasparente dell’operato degli organi di governo del Patto ed eventualmente collaborare con il Laboratorio, previsto dal “Patto di Fiume Simeto”, sugli aspetti comunicativi che riguardano tale operato;
- lavorare in partnership con il Laboratorio per dare vita a percorsi di progettazione partecipata all’interno della comunità, promuovendo la ricerca di soluzioni dei problemi attraverso l’uso del pensiero collettivo e il lavoro in rete con ogni altro soggetto, pubblico o privato, interessato a sviluppare iniziative e progetti coerenti con l’attività dell’Associazione.

L’ Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, principalmente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente, ma non esclusivo, delle prestazioni degli associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura, delle pratiche di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- svolgere servizi di progettazione partecipata (mappature di comunità, workshop di co-progettazione, seminari, convegni, feste di comunità) in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;
- Coordinare l'azione di cittadini ed associazioni;
- Elaborare progettualità autonomamente e/o in collaborazione con le associazioni della rete, con Enti Locali, Università ed Enti di Ricerca;
- Avanzare proposte, anche normative, che mirino ad attivare un processo di controllo e di programmazione condivisa tra i diversi attori operanti nel territorio;
- Networking sia a livello regionale che nazionale ed internazionale;
- Svolgere servizi alle Pubbliche Amministrazioni, sia agli Enti Locali che alle Università ed Enti di Ricerca;
- Organizzare laboratori con giovani e studenti secondo l'approccio del Service Learning;
- Ospitare tirocinanti e tesisti che con i loro lavori di studio e ricerca vogliono contribuire ad implementare la Visione del Patto di Fiume Simeto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nel dare attuazione alla componente partecipativa del Patto di Fiume Simeto, l'Associazione si prefigge di:

- effettuare il coordinamento di associazioni, comitati, libere aggregazioni, associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, imprese e singoli cittadini, sottoscrittori del "Patto di Fiume Simeto", impegnati per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del Simeto e della sua Valle, anche nelle sue relazioni con il territorio etneo, e la promozione in essa di uno sviluppo sostenibile e che condividono i programmi e i metodi del "Patto di Fiume Simeto";

- effettuare il coordinamento e il coinvolgimento di tutti quei soggetti che, pur non iscritti all'Associazione, condividano i valori e i principi del "Patto di Fiume Simeto" e siano attivi nelle attività promosse nella Valle;
- monitorare da un lato le attività umane, civili ed industriali, che possono rappresentare un rischio ambientale per il territorio di interesse e per la qualità di vita e per la salute dei cittadini, soprattutto nel rispetto delle generazioni future, e dall'altro le risorse e le potenzialità positive esistenti sul piano ambientale, culturale (archeologico, architettonico, letterario, ecc.) ed economico-produttivo, al fine di stimolare la massima valorizzazione;
- monitorare le politiche pubbliche del territorio attraverso lo strumento dell'osservatorio civico, con funzioni non solo di controllo ma soprattutto di co-programmazione, co-progettazione e co-produzione delle politiche, con particolare attenzione alla fase attuativa delle stesse, in virtù del principio di sussidiarietà – sia nella sua dimensione verticale che orizzontale – e delle pratiche di amministrazione condivisa;
- sviluppare proposte, anche normative, attraverso una corretta applicazione di democrazia partecipata, che mirino ad attivare un processo di controllo e di programmazione condivisa tra i diversi attori operanti nel territorio.

Nel dare attuazione al Patto Ecomuseale dell'Ecomuseo del Simeto, ai sensi della L. R. 16/14, "Istituzione degli Ecomusei della Sicilia", l'Associazione si prefigge di:

- coordinare il partenariato dell'Ecomuseo del Simeto in quanto Soggetto Proponente e capofila;
- svolgere attività di ricostruzione della memoria collettiva, finalizzate all'elaborazione dello statuto del fiume Simeto e dei suoi luoghi più rappresentativi, dell'atlante del patrimonio e del paesaggio;
- promuovere l'inclusione sociale e la giustizia spaziale nei processi di riconoscimento e cura dell'eredità comune della Valle del Simeto;
- alimentare processi di attivazione e supporto di nuove catene del valore;
- creare relazioni sinergiche tra le istituzioni museali esistenti, la ricerca scientifica, l'associazionismo e la cittadinanza, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio territoriale.

L'Associazione è consapevole che i processi e le dinamiche sociali che vuole facilitare e sostenere hanno per loro natura dimensioni e confini che vanno molto oltre la dimensione associativa stessa e si impegna a riconoscere, facilitare e sostenere tali processi ovunque questi si manifestino all'interno della comunità.

ART. 3

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

ART. 4

(Risorse economiche)

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;

- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche e private;
- contributi corrisposti volontariamente dai soci;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti eventuali realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Eventuali utili o avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, ma devono essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5

(Soci)

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, i Comitati locali, associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, imprese e singoli cittadini, tutte le aggregazioni liberamente costituite in grado di esprimere un proprio rappresentante di riferimento, italiane o straniere, che condividono i principi, i valori, gli obiettivi e i metodi del "Patto di Fiume Simeto" e vogliono partecipare attivamente all'attuazione delle sue finalità, secondo i propri mezzi e le proprie possibilità. Possono associarsi tutti i soggetti collettivi i cui Statuti non sono in contraddizione con gli scopi istituzionali della stessa e con i principi, i valori e gli obiettivi del "Patto di Fiume Simeto" e che da almeno due anni abbiano in tal senso operato nel territorio. L'Associazione è formalmente impegnata ad annoverare tra i propri iscritti almeno un rappresentante per ogni comune aderente al Patto.

Dell'Associazione fanno parte:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, richiedono l'iscrizione alla stessa e ne ottengono il riconoscimento secondo le modalità successivamente descritte.

Il Presidio si configura come un'associazione dal carattere aperto: in quanto tale, qualsiasi soggetto che ne condivida gli scopi e le finalità può costituirne parte integrante anche in qualità di semplice partecipante. Ciò che differenzia il partecipante dai soci è il diritto di voto in Assemblea di cui i secondi godono.

I soci, assieme ai partecipanti, potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione, partecipando alle iniziative organizzate e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale.

I soci, assieme agli eventuali partecipanti, potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale o extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l'operato dell'Associazione con sostegni

economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita e alle iniziative dell'Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere una domanda su apposito modulo, redatto dall'Associazione stessa, e versare la quota associativa annuale.

ART. 6

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio viene meno per recesso unilaterale, mancata partecipazione agli eventi annuali riservati ai soci (Assemblea e Consigli Direttivi allargati ai soci; si richiede la partecipazione ad almeno uno di tali eventi), morte ed espulsione per indegnità.

Quest'ultima deve essere accertata e dichiarata con voto favorevole dei 3/4 dei membri del Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere e la Commissione Contabile di Controllo;
- i Rappresentanti per l'Assemblea del "Patto di Fiume Simeto".

ART. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci fondatori, ordinari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 31 marzo dell'anno successivo) presso la sede sociale o in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. L'Assemblea è un evento pubblico che viene organizzato a rotazione in ogni comune sottoscrittore del Patto di Fiume Simeto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno 1/4 dei soci o di almeno uno dei Rappresentanti del Presidio nell'Assemblea di Patto di concerto ed in accordo con il Consiglio Direttivo. La

convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità, assicurando che tutti gli associati siano a conoscenza dell'adunanza almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione, eccezion fatta per l'Assemblea di approvazione del bilancio per la quale i soci devono essere informati almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da un altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto. Il socio è considerato presente anche in caso di partecipazione tramite mezzi telematici. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio ha diritto a un solo voto e non può avere più di una delega.

Nell'assumere le decisioni, l'Assemblea dovrà compiere ogni tentativo affinché si possa raggiungere parere unanime, come avviene nei processi di cultura partecipativa per cui l'Assemblea fa uso del meccanismo della votazione solo per questioni eccezionali, se si determina uno stato di urgenza, o per l'approvazione del bilancio; in tal caso, la delibera avviene con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Per le riunioni in cui sia all'ordine del giorno la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. Il verbale può essere consultato da tutti i soci. L'Assemblea:

- approva gli atti di indirizzo da presentare all'Assemblea di Patto;
- elegge i rappresentanti per l'Assemblea di Patto;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori e ordinari; i suoi membri possono variare da un minimo di 5 a un massimo di 15, tenendo conto delle dimensioni dell'Assemblea.

Alla sua prima riunione del mandato, il Consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente che è anche Presidente dell'Associazione. I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per una o più volte. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al fine di garantire la più ampia rappresentatività dei soci, la composizione del Consiglio Direttivo risponde a criteri legati alla distribuzione geografica ed alla dimensione operativa ed organizzativa dell'Associazione. In particolare esso sarà costituito da membri espressione delle Aree geografiche della Valle del Simeto per un numero massimo di 8 e da membri espressione dei gruppi di lavoro tematici per un numero massimo di 7.

I membri espressione delle Aree geografiche sono candidati tra i soci residenti nelle corrispondenti aree, mentre i membri espressione dei gruppi di lavoro vengono candidati tra i soci appartenenti al relativo gruppo di lavoro.

Ha altresì diritto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo un Referente (responsabile, per il Presidio, delle attività progettuali o suo delegato) per ogni progetto attivo di cui il Presidio sia beneficiario e/o partecipante - in qualità di soggetto proponente, capofila o partner ufficiale. Ogni Referente di progetto partecipa al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esprimendo un parere che è obbligatorio, seppur non vincolante, in merito alle eventuali decisioni che riguardino il relativo progetto.

Il Consiglio Direttivo si svolge almeno bimestralmente, sulla base di un ordine del giorno predisposto dal Presidente e concordato con i Consiglieri, e può avere luogo sia in modalità ristretta (ovvero con la sola presenza dei Consiglieri eletti ed eventualmente un certo numero di soci espressamente invitati per le loro competenze rispetto agli argomenti all'ordine del giorno), che, almeno due volte l'anno, in modalità allargata (ovvero con invito esteso a tutti i soci).

Mentre il Consiglio Direttivo allargato ai soci è convocato soprattutto per raccogliere spunti e discutere degli argomenti nel modo più approfondito possibile, quello ristretto è maggiormente operativo e riservato alla sintesi dei dibattiti emersi e alle votazioni sulle decisioni da prendere. Votazioni possono essere fatte anche in occasione dei Consigli Direttivi allargati ai soci, con la sola partecipazione al voto dei Consiglieri eletti. Anche nel caso del Consiglio Direttivo, si auspica l'esercizio delle modalità partecipative volte ad assumere all'unanimità le decisioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno, da recapitare a tutti i Consiglieri e, quando del caso, ai soci, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione mediante idonee forme di comunicazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, vale il voto del Presidente, o di colui che ne fa la funzione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale approvato dai Consiglieri e sottoscritto dal Presidente. Per le attività che il Consiglio giudica di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei consiglieri e le relative deliberazioni devono essere assunte all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo può essere integrato in qualsiasi momento con deliberazione motivata, assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo stesso, fino al raggiungimento del numero massimo dei Consiglieri. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere o, in alternativa, con nuova elezione alla prima Assemblea utile. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri Consiglieri.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio decade e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione attraverso la convocazione di una apposita Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- la nomina al suo interno del Presidente e del Vicepresidente che saranno anche il Presidente e Vicepresidente dell'Associazione;
- la nomina del Tesoriere e della Commissione Contabile di Controllo, il primo tenuto a provvedere a riscossioni e pagamenti e a curare la tenuta dei libri contabili, la seconda a verificarne l'operato;
- la nomina del Segretario;
- la predisposizione del rendiconto annuale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, creare particolari Gruppi di Lavoro Tematici, composti da soci e/o da soggetti prescelti per le loro particolari qualità professionali o morali, finalizzate allo studio di specifiche tematiche di carattere scientifico ovvero all'implementazione di determinati progetti.

Per via dell'importanza e della delicatezza dei compiti che spettano al Consiglio Direttivo, ai Consiglieri Direttivi, ai fini della permanenza nel ruolo, è richiesta una condotta improntata alla responsabilità ed alla partecipazione attiva e costante ai lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Presentano incompatibilità e non possono essere nominati Consiglieri i soggetti che ricoprono i seguenti incarichi: parlamentari, sindaci, assessori e consiglieri comunali, provinciali e regionali, soggetti che ricoprono incarichi in partiti o in movimenti politici. Chi intende candidarsi a elezioni politiche deve rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di due volte consecutivamente.

Al Presidente, che rappresenta l'Associazione legalmente - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, spettano le seguenti funzioni:

- convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello statuto;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;

- assolvere nel complesso al ruolo guida insito nella carica.

Il Presidente, in caso di comprovata necessità, convoca con urgenza il Consiglio Direttivo, e delibera anche in assenza dei Consiglieri, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione successivamente convocata.

Il Presidente cessa dall'esercizio delle sue funzioni per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Tesoriere e Commissione Contabile di Controllo)

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo, mentre la Commissione Contabile di Controllo (d'ora in poi, CCC), formata da tre membri tra soci fondatori e ordinari, è eletta dall'Assemblea. I componenti della CCC, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

La CCC vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Essa esercita inoltre il controllo contabile.

La CCC esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Se la Commissione Contabile di Controllo non esercita il controllo contabile, o qualora le necessarie competenze non fossero presenti tra gli associati, e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Rappresentanti del Presidio in seno all'Assemblea di Patto di Fiume Simeto)

I Rappresentanti del Presidio in seno all'Assemblea di Patto di Fiume Simeto, vengono eletti dall'Assemblea dei soci. Essi saranno i portavoce all'interno degli organi del Patto di Fiume Simeto delle istanze e delle proposte del Presidio Partecipativo e riferiranno a questo sull'attività e deliberazioni da essi assunte.

Essi possono richiedere al Presidente del Presidio Partecipativo la convocazione dell'Assemblea quando ne avvertono la necessità, secondo quanto stabilito dall'art. 9. Riferiscono costantemente al Presidente del Presidio Partecipativo ed al Consiglio Direttivo sull'attività e le iniziative del Patto di Fiume Simeto e partecipano, dietro richiesta di quest'ultimo, alle riunioni degli organi del Presidio Partecipativo.

Per via dell'importanza e delicatezza dei compiti che spettano loro, ai Rappresentanti del Presidio in seno all'Assemblea di Patto di Fiume Simeto, ai fini della permanenza nel ruolo, è richiesta una condotta improntata alla responsabilità ed alla partecipazione attiva e costante ai lavori degli organi del Patto di Fiume Simeto, alle attività del Consiglio Direttivo, cui vengono invitati a partecipare d'ufficio, e dell'Assemblea del Presidio Partecipativo.

La carica di Rappresentante ha durata triennale, in concomitanza con quella dei Consiglieri Direttivi contestualmente ai quali viene eletto. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del mandato di un Rappresentante, il Consiglio Direttivo provvederà alla integrazione con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazioni, o, in alternativa, con nuova elezione alla prima Assemblea utile. Il nuovo Rappresentante eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo dell'altro Rappresentante e del Consiglio Direttivo.

Presentano incompatibilità e non possono essere nominati Rappresentanti del Presidio in seno all'Assemblea di Patto i soggetti che ricoprono i seguenti incarichi: parlamentari, sindaci, assessori e consiglieri comunali, provinciali e regionali, soggetti che ricoprono incarichi in partiti o in movimenti politici. Chi intende candidarsi a elezioni politiche deve rassegnare immediatamente le dimissioni dalla carica.

ART. 15

(Bilancio Sociale)

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Bilancio Sociale, unitamente agli allegati contabili giustificativi, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la relativa approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. Il rendiconto viene spedito ai soci unitamente all'ordine del

giorno di convocazione dell'Assemblea. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superassero i 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superassero 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione Contabile di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Richiesta in forma scritta o in via telematica all'organo deputato a tenere il libro di cui si chiede la consultazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può stipulare rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura con i propri associati o con terzi in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e secondo quanto previsto dal regolamento.

I soci che detengono un rapporto di lavoro con l'Associazione non possono ricoprire cariche elettive negli organi direttivi e di controllo dell'Associazione, costituendo così solo elettorato attivo.

Il Presidio promuove forme di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti terzi direttamente interessati alle attività della Associazione, ivi inclusi i momenti assembleari.

ART. 19

(Amici del Presidio Partecipativo del Simeto)

Possono essere amici del Presidio Partecipativo del Simeto tutti i cittadini e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità. L'amico del Presidio Partecipativo partecipa alle attività associative, esprime il proprio punto di vista su di esse e suggerisce migliorie e innovazioni ai soci del Presidio Partecipativo del Simeto.

Per essere ammessi tra gli Amici del Presidio Partecipativo, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome, cognome;

- dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo valutata l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente dei requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione.

L'amico del Presidio Partecipativo del Simeto non è socio dell'Associazione ma ne è un sostenitore qualificato ed ha diritto di partecipare quale osservatore alle assemblee della Associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto a favore di almeno 3/4 dei soci presenti in Assemblea.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 21

(Clausola Compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. A giudizio dell'Assemblea, la figura dell'arbitro può essere affiancata da 3 probiviri scelti dall'Assemblea stessa. In mancanza di accordo, decorsi 30 giorni dalla formalizzazione della controversia la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Catania. L'arbitrato avrà in ogni caso sede a Catania.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.